

AEROPORTO MALPENSA – MAPPE DI VINCOLO ART. 707 CODICE DELLA NAVIGAZIONE

FILE	TAVOLA	CONTENUTO	<i>CURVE DI ISOLIVELLO DEL TERRENO - QUOTE SESTO 355,57 E 382,90</i>
PC01a	PC01-A PLANIMETRIA CATASTALE CON SUPERFICIE DI INVILUPPO	QUADRI D'UNIONE	LIMITI SUPERFICIE DI INVILUPPO INTERO TERRITORIO TRANNE LISANZA, PIANA, LENTATE. TERRENI CHE FORANO LE SUPERFICI DI DELIMITAZIONE OSTACOLI (PIANA EST, LENTATE EST, BILESA NORD
PC01Aa	PC01-A-A PLANIMETRIA CATASTALE CON AREE D'INFLUENZA	CONTROLLO DEI RISCHI PER LA NAVIGAZIONE AEREA	SUPERFICIE ORIZZONTALE ESTERNA INTERO TERRITORIO TRANNE LISANZA, PIANA, LENTATE - DISCARICHE - ALTRE FONTI ATTRATTIVE DI FAUNA SELVATICA
PC01Ba	PC01B-A IDEM	IDEM	ZONE CON LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA' O COSTRUZIONI PER SORGENTI LASER E PROIETTORI AD ALTA INTENSITA' (SESTO NON E' INTERESSATA DA TALI ZONE)
PC01Ca	PC01C-A IDEM	IDEM	ZONE CON LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA' O COSTRUZIONI PER IMPIANTI EOLICI CON: - INCOMPATIBILITA' ASSOLUTA – LENTATE EST, ONEDA EST - CON VALUTAZIONE SPECIFICA ENAC INTERO TERRITORIO TRANNE LISANZA, PIANA, LENTATE
PG01_A	PG01-A PLANIMETRIA GENERALE CON SUPERFICI DI DELIMITAZIONE OSTACOLI	MAPPA DI VINCOLO TERRITORIALE	SUPERFICIE DI AVVICINAMENTO – LENTATE EST, ONEDA EST SUPERFICIE CONICA E ORIZZONTALE INTERNA ED ESTERNA INTERO TERRITORIO TRANNE LISANZA, PIANA, LENTATE
PG02_A	PG02-A PLANIMETRIA GENERALE CON SUPERFICI DI INVILUPPO	MAPPA DI VINCOLO TERRITORIALE	LIMITI SUPERFICIE DI INVILUPPO INTERO TERRITORIO TRANNE LISANZA, PIANA, LENTATE

PG03_A	PG03-A MAPPA DI VINCOLO TERRITORIALE	AREE IN CUI IL TERRENO NATURALE FORA LE SUPERFCI DI DELIMITAZIONE OSTACOLI	TERRENI CHE FORANO LE SUPERFICIE DI DELIMITAZIONE OSTACOLI (PIANA EST, LENTATE EST, BILESA NORD
CTR FOTO			
A5B1	LISANZA BILESA LA PIANA LENTATE		
A5B2	SANT'ANNA LOCA CAPOLUOGO ABBAZIA MULINI ONEDA		
PC377- 378-379- 380-381- 382-383- 384-385- 386	PLANIMETRIA CATASTALE FOGLIO CON SUPERFICIE DI INVILUPPO	SESTO CALENDE FOGLIO: A1-2, A1-3, A1-5, B-4, B-6, B- 7, B-8, C-5, C-6, C-7 SULLE GRIGLIE COORDINATE GEOGRAFICHE WGS84	LIMITI SUPERFICIE DI INVILUPPO -TERRENI CHE FORANO LE SUPERFICIE DI DELIMITAZIONE OSTACOLI -CURVE DI ISOLIVELLO -ALTIMETRICO DEI TERRENI

"Codice della navigazione"

(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)

Parte aggiornata al [d.lgs 15 marzo 2006, n.151](#) e [d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96](#)

Capo III

Vincoli della proprietà privata

Art. 707 - Determinazione delle zone soggette a limitazioni

Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l'ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo Nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC.

Il personale incaricato dall'ENAC di eseguire i rilievi e di collocare i segnali può accedere nella proprietà privata, richiedendo, nel caso di opposizione dei privati, l'assistenza della forza pubblica.

Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono indicate dall'ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell'ufficio del comune interessato.

Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro dieci giorni, mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale della regione interessata. Il comune interessato provvede inoltre a darne pubblicità ai singoli soggetti interessati, nei modi ritenuti idonei.

Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell'ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti, di attuazione dell'Annesso XIV ICAO.

Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Ministero della difesa e

disciplinate con decreto del Ministro della difesa.

Art. 708 - Opposizione

Nel termine di sessanta giorni dall'avviso di deposito di cui all'[articolo 707](#), quarto comma, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato all'ENAC, proporre opposizione avverso la determinazione della zona soggetta A limitazioni. Di questa facoltà, e del predetto termine, è fatta menzione nel medesimo avviso.

L'ENAC decide sull'opposizione entro sessanta giorni dalla notifica della medesima. Decorso vanamente il suddetto termine, l'opposizione s'intende respinta.

Art. 709 - Ostacoli alla navigazione

Costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere che, anche in virtù delle loro destinazioni d'uso, interferiscono con le superfici di rispetto, come definite dall'ENAC con proprio regolamento.

La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea è subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa.